



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 22.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BERTOLINI MICHELE - Sindaco	X		
CICOLINI LORENZO - Sindaco	X		
CUNACCIA BARBARA - Sindaco	X		
MAINI ANTONIO - Sindaco	X		
MARINELLI LAURA - Sindaco	X		
PANCIERA MARCO - Sindaco	X		
PEDERGNANA LUCIANA - Sindaco	X		
PODETTI MARCO - Sindaco	X		
REDOLFI GIACOMO - Sindaco	X		
RIZZI GIANNI - Sindaco	X		
TOMASELLI FRANCESCA - Sindaco	X		
VALORZ GIANLUCA - Sindaco	X		
VENERI LUCA - Sindaco		X	

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LORENZO CICOLINI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Sindaci Signori: **Cunaccia Barbara** e **Tomaselli Francesca**.

Oggetto: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti locali e dei loro Enti e organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali. Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”.

Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all’Allegato 9 del D.lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 25.07.2023, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, da ultimo modificato ad opera del DM 01.09.2021, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)”, all’ammontare delle somme che si prevede di imputare negli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”.

Richiamato inoltre il principio contabile applicato della Programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 9.3.1, introdotto dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina, a partire dal bilancio di previsione 2026-2028, il processo del bilancio degli enti locali.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026-2028.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.), fissa il termine di approvazione del Bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del Bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo 2 previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per gli esercizi 2026-2028 approvato con decreto del Presidente n. 111 del 13 novembre 2024 che costituisce l'Allegato n. 1.

Dato atto che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente gli strumenti di programmazione quali:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- programma triennale di forniture e servizi;
- programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, così come modificata dall'art. 1 comma 173 della L. 234/2021, dall'art. 37-quinquies del DL 21/2022 e dal DM 04.08.2023, prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Richiamato l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018, che detta la disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 di data 28 aprile 2025, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Dato atto che il Presidente, con proprio decreto n. 111 di data 13 novembre 2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., la nota di aggiornamento al DUP – documento unico di programmazione 2026-2028;

Dato atto;

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati e il DUP è stato effettuato ai membri del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. 7438 del 22.11.2024, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
- che il deposito del DUP – documento unico di programmazione 2026-2028 all'organo di revisione è stato effettuato in data 14 novembre 2024;
- che l'organo di revisione ha espresso parere DUP – documento unico di programmazione 2026-2028 (Parere prot. arrivo n. 7573 del 17 novembre 2025);
- DUP – documento unico di programmazione 2026-è stato esaminato e discusso, ai sensi dell'art. 17 bis 1, comma 2, della L.P. n. 3/2006, dall'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo nella seduta del 23 dicembre 2025 che, con propria deliberazione n. 4 ha espresso in merito parere favorevole.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- lo Statuto della Comunità;

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 17 di data 30 luglio 2018 e ss.mm.

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Per i motivi sopra evidenziati,

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (Allegato n. 1) dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
2. di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con parere ns. prot. 7573 di data 17 novembre 2025, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
3. di dichiarare, con separata votazione (n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Presidente, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. (N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).